

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32444 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 01/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

nel procedimento a carico di:

VELLA GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 31/07/1980

avverso l'ordinanza del 17/02/2018 del TRIB. DEL RIESAME di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

udito il difensore presente avv. GIOVANNI CASTRONOVO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, riportandosi alle note depositate in Cancelleria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2018, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso ufficio nei confronti di Giuseppe Vella, indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di diversi reati fine. Le ragioni dell'annullamento — analiticamente illustrate reato per reato — risiedono nella ritenuta carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, che aveva riportato ampi tratti della richiesta del pubblico ministero e che — secondo il provvedimento impugnato — aveva mancato di effettuare una revisione critica del materiale offerto per



quanto concerne la specifica posizione del Vella; così violando il combinato disposto dagli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, sia per violazione di legge che per vizio di motivazione.

2.1. Quanto a quest'ultimo vizio, il ricorrente contesta, in primo luogo, che le ordinanze del Tribunale di Palermo che avevano annullato, anche per altre posizioni, la stessa ordinanza che aveva condotto in carcere il Vella erano sostanzialmente le fotocopie le une delle altre. Il provvedimento impugnato era contraddittorio laddove aveva prima dato atto dell'attività di selezione e restituzione del materiale indiziario operata dal Giudice per le indagini preliminari e dell'autonomia valutativa non solo quanto ad altre posizioni, ma anche a quella del Vella, salvo poi ritenerla immotivatamente insufficiente. Era stato lo stesso Tribunale a dare atto che il Giudice per le indagini preliminari aveva svolto una selezione del materiale probatorio, aveva accolto solo parzialmente la richiesta ed aveva graduato l'applicazione delle misure cautelari richieste dal pubblico ministero. Non si comprende, poi, perché il Tribunale del riesame avesse annullato l'ordinanza solo per ventotto posizioni su sessantatre, nonostante l'ordinanza fosse stata redatta con la stessa tecnica.

2.2. L'ordinanza impugnata sarebbe altresì incorsa in violazione di legge (artt. 272, 292, comma 2, 309, comma 9, cod. proc. pen.) dal momento che aveva trascurato di considerare che, anche a voler accedere alla giurisprudenza di legittimità più rigorosa, la tecnica del copia/incolla o del richiamo della richiesta del pubblico ministero era possibile, sempre che vi fosse testimonianza di un'elaborazione critica del materiale offerto, come nel caso di specie. L'autonomia valutativa del Giudice della cautela era altresì dimostrata dal rigetto della richiesta di misura cautelare per alcune posizioni e/o reati. A seguire, la parte pubblica ricorrente riporta gli stralci dell'ordinanza annullata che testimonierebbero, quanto ai reati addebitati al Vella, l'esistenza di un ragionamento indiziario e cautelare autonomo rispetto a quello della richiesta.

3. Il 25 maggio 2018, il difensore del Vella ha trasmesso via fax una memoria, con la quale ha contrastato le argomentazioni del pubblico ministero e lamentato la genericità e l'assertività del ricorso, riportando giurisprudenza di legittimità sul punto. Il difensore ha altresì rimarcato che il pubblico ministero, rispetto ad altre posizioni, aveva sottoscritto ricorsi identici.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è inammissibile.

2. Prima di vagliare, imputazione per imputazione, se il Tribunale del riesame sia incorso nei vizi lamentati dal pubblico ministero ricorrente e, in particolare, se abbia erroneamente valutato la mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, il Collegio ritiene necessario tracciare una premessa ermeneutica della disciplina chiamata in causa.

2.1. A seguito della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che dispone la misura cautelare (come si legge nel novellato art. 292 cod. proc. pen.) deve contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure.

L'ispirazione della riforma, *in parte qua*, è chiarissima. Il legislatore è intervenuto — positivizzando un principio già ovvio nel sistema di competenze funzionali in materia cautelare — nel solco delle sollecitazioni provenienti dalla dottrina ed a fronte delle ricorrenti vicende giurisprudenziali in tema di motivazione apparente delle ordinanze cautelari, laddove l'estensore mutui da atti delle indagini o dalla mozione della parte pubblica non solo l'esposizione dei dati di fatto raccolti, ma anche la giustificazione della loro rilevanza nell'ottica del giudizio sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari, sull'adeguatezza della custodia in carcere ovvero sull'irrilevanza degli elementi a discarico.

La novella sulla motivazione è strettamente collegata a quella dell'art. 309 co. 9 c.p.p., che ha espressamente inibito al tribunale del riesame di arginare tale deficit con interventi suppletivi fondati sui poteri indicati al citato comma - in cui si legge che l'organo suddetto può confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione — imponendo, al contrario, l'annullamento del provvedimento privo di autonoma valutazione.

2.2. Circa il significato dell'autonoma valutazione oggi imposta dal legislatore, è pacifico che il Giudice per le indagini preliminari non debba trascrivere integralmente gli elementi fattuali posti a base del ragionamento cautelare dal pubblico ministero, potendo fare riferimento *per relationem* o mediante trascrizione alla richiesta del pubblico ministero, ma con l'obbligo di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura e che testimonino



l'esistenza di un vaglio critico rispetto alle argomentazioni dell'organo di accusa (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). E' chiaro che non possono essere dettate regole predeterminate, per cui sarà compito dei giudici chiamati a deliberare circa l'autonomia valutativa della singola ordinanza, verificare, al di là dell'impostazione grafica, se il Giudice della cautela, nel caso concreto, abbia recepito criticamente l'impostazione del pubblico ministero, ovviamente dopo aver verificato che la piattaforma indiziaria da quest'ultimo rappresentata corrisponda agli atti presentati a sostegno della richiesta.

2.3. Venendo al tema centrale per la trattazione del ricorso, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, la circostanza che il Giudice per le indagini preliminari palermitano avesse parzialmente respinto la richiesta cautelare, per altre posizioni e/o per altri reati, non costituisce un indice del fatto che l'ordinanza cautelare contenga l'autonoma valutazione anche per le imputazioni contestate al Vella per cui ha riconosciuto la gravità indiziaria.

Il procedimento valutativo, infatti, deve sussistere ed essere esplicitato per ciascuna posizione e per ciascuna imputazione, non potendo costituire valida spia di un'autonomia decisionale per il tutto l'originalità — rispetto alla parte pubblica — del percorso decisionale solo rispetto ad alcuni dei destinatari dell'ordinanza o ad alcuni reati o, addirittura, come sostenuto in relazione a talune censure specifiche del ricorso, alle circostanze del reato.

Ed invero, da una parte, l'ostensione chiara ed esaustiva del percorso decisionale del giudice consente al soggetto colpito dall'ordinanza di sceverare le ragioni della decisione e di difendersi contrastandole, senza temere — grazie all'attuale disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. — che proprio l'organo adito per riesaminare la vicenda colmi le lacune eventualmente esistenti; dall'altra, l'intervento normativo serve soprattutto ad evitare che l'appiattimento acritico del giudice sulle argomentazioni della parte pubblica significhi saltare a piè pari, nei fatti, proprio il momento decisionale centrale da parte del giudice terzo e, in definitiva — come accade quando il decidente non operi un vaglio critico effettivo sul materiale offerto dal pubblico ministero — lasciare la sorte del singolo nelle mani di una parte, sia pure pubblica.

E' evidente che, se l'ordinanza viene meno rispetto ad un analitico obbligo motivazionale, tradisce la logica della riforma, perché il Giudice della cautela avrà privato il soggetto colpito dalla misura cautelare dell'illustrazione delle ragioni della sua scelta che — si ritiene — deve riguardare distintamente non



solo i singoli soggetti colpiti, ma anche i singoli addebiti, fermo restando che, in presenza di imputazioni seriali, il percorso argomentativo può sostanziarsi di una trattazione, quantomeno parzialmente, unitaria.

E' questo il motivo per cui il Collegio reputa preferibile quell'orientamento, formatosi all'indomani della novella in discorso, secondo cui *«in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti»* (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; in termini, Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645).

Non si ignora che esiste un diverso fronte interpretativo che reputa sintomatico di autonoma valutazione il rigetto della richiesta per altri reati o per altre posizioni rispetto ai reati e/o alle posizioni su cui deve essere formulato il giudizio cautelare (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523); tale orientamento non è, tuttavia, condivisibile dal momento che, secondo la *ratio* della riforma di cui si è detto, l'"autonoma valutazione" è concetto che va riguardato in relazione al singolo percorso argomentativo — ed assicurando all'indagato l'ostensione delle ragioni della scelta circa la sua sottoposizione alla misura cautelare — e non vagliando se quel Giudice sia, in generale, dotato di autonomia valutativa rispetto alla parte pubblica ovvero se l'abbia *aliunde* dimostrata.

3. Fatta questa premessa ed esclusa la correttezza dell'affermazione del ricorrente circa gli indici di autonoma valutazione da ravvisare nell'accoglimento parziale della sua richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari, occorre valutare, imputazione per imputazione, se il Tribunale del riesame sia



incorso nei vizi di violazione di legge e di contraddittorietà o illogicità della motivazione lamentati dal pubblico ministero palermitano.

Si anticipa che il ricorso si presenta inammissibile.

4. In merito alla parte dell'ordinanza che riguarda il giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., giova osservare che il Tribunale del riesame ha evidenziato (pagg. 9 e 10) in quale misura il Giudice per le indagini preliminari avesse attinto alla richiesta del pubblico ministero enucleando quale fosse, poi, il suo contributo argomentativo. Tale dato di fatto non risulta smentito dal ricorso, laddove il pubblico ministero non contrasta la motivazione del riesame sul punto, richiamando le pagine 339 e 340 dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e trascrivendone la motivazione, che è uguale a quella che l'ordinanza impugnata attribuisce al pubblico ministero, da cui l'avrebbe testualmente mutuata il Giudice della cautela. In altri termini il ricorrente — pur non prendendo un'esplicita posizione sul punto — a pag. 13 sembra attribuire al Giudice un complesso argomentativo che il Tribunale ricollega invece alla richiesta del pubblico ministero, ma non documenta tale assunto, che resta tale giacché questa Corte non dispone né nella richiesta del pubblico ministero né dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Non resta, quindi, che concentrare l'attenzione sull'unica motivazione che il Tribunale palermitano attribuisce al Giudice della cautela, vale a dire quella secondo cui *«dalle intercettazioni esaminate emerge quindi la figura del Vella quale esempio di imprenditore che può confidare sull'appoggio dell'associazione a delinquere per imporsi sul mercato»*

Ebbene, da tale breve ordito argomentativo non traspare un percorso valutativo effettivo che dia conto delle ragioni della decisione del Giudice per le indagini preliminari di ritenere sussistente un quadro indiziario per il reato associativo a carico del Vella, *a fortiori* laddove, come sostenuto dal Tribunale del riesame, si raffronti siffatta stringata argomentazione con la contestazione mossa all'imputato, che contempla una pluralità di attività che ne caratterizzerebbero l'appartenenza alla cosca.

Non vale a confutare tale conclusione l'ulteriore argomentazione contenuta nell'impugnativa della parte pubblica, laddove vengono riportate considerazioni di carattere generale (pag. 14 del ricorso) prive di incidenza giustificativa rispetto al quadro indiziario concernente il Vella.

Le doglianze del pubblico ministero sono, pertanto, manifestamente infondate.



5. Quanto al reato *sub H*), il Tribunale del riesame stigmatizza la mancanza di qualsivoglia valutazione circa il ruolo svolto dal Vella nell'estorsione che si sarebbe concretata nell'imporre all'imprenditore Giuseppe Arnone l'assunzione di Salvatore Pellitteri, sia quanto all'efficienza causale del suo contributo (rimarcando, peraltro, come fosse emerso che l'assunzione non era avvenuta subito), sia con riferimento alla consapevolezza di esercitare un *metus* — a maggior ragione un potere di intimidazione mafiosa — ed alla effettiva portata coartante della condotta.

Il Giudice della cautela, infatti, dopo aver riportato la richiesta del pubblico ministero, aveva affidato la sua motivazione a considerazioni di carattere generale, non calate nel concreto rispetto alla posizione ed al ruolo del Vella.

Peraltro, in questo caso, il Tribunale del riesame non si è limitato ad un riscontro letterale circa la mancanza di argomentazioni specifiche, ma ha operato un ragionamento ulteriore, che ha considerato anche le dichiarazioni rese da Giuseppe Arnone (che ha dichiarato che l'assunzione era avvenuta solo qualche mese dopo, quando il Pellitteri si era munito di un attestato di formazione) e prodotte all'udienza di riesame, ad ulteriore sostegno della necessità di enucleazione dei tratti tipici di una condotta estorsiva, reputati mancanti nel caso di specie.

Di fronte a queste considerazioni — che, al di là della motivazione specifica in tema di autonoma valutazione, guardano anche al concreto della situazione del Vella e del ruolo che dovrebbe ritenersi dimostrato per asseverare un giudizio di gravità indiziaria — il ricorso pecca di aspecificità perché si limita a riportare il tratto della motivazione del Giudice per le indagini preliminari in cui si tirano le somme del compendio offerto dal pubblico ministero, senza confrontarsi con le specifiche censure che il Tribunale ha svolto quanto alle falle nell'argomentazione della gravità indiziaria che riguarda Vella.

6. Il ragionamento non è dissimile quanto al reato *sub X*), la tentata estorsione alla società CO.MAT, in relazione alla quale il Tribunale del riesame ha riportato la richiesta del pubblico ministero e poi il ragionamento del Giudice per le indagini preliminari, nel caso di specie evidenziando quanto la genericità delle considerazioni "originali" svolte dal Giudice della cautela penalizzasse la completezza del ragionamento indiziario in relazione a profili di dubbio che emergevano dalla stessa ricostruzione dell'organo requirente. Detto altrimenti, il Tribunale del riesame, oltre a riscontrare la mancanza di un'autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, ha corroborato il proprio giudizio circa l'essenzialità di un ragionamento specifico che concernesse il Vella, sulla scorta di lacune o salti logici che emergevano dallo stesso ragionamento



della parte requirente. Orbene sia con riferimento al ragionamento in ordine alla mancanza di motivazione, sia quanto al profilo più strettamente contenutistico del discorso del Tribunale, il ricorso è assolutamente generico, limitandosi a trascrivere quello stesso tratto della motivazione del Giudice per le indagini preliminari che già lo stesso Giudice del riesame aveva esaminato e reputato insufficiente.

7. In relazione al capo UU) (vale a dire al reato di cui all'art. art. 12-*quinqies*, l. 356 del 1992), il ricorso si presenta inammissibilmente generico, limitandosi ad evidenziare come lo stesso Tribunale del riesame avesse valorizzato il percorso argomentativo del Giudice per le indagini preliminari e come avesse però trascurato l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella l. 12 luglio 1991, n. 203 , di per sé eloquente dell'autonoma valutazione.

Così facendo, rimandando a quanto sopra osservato circa la necessità di un'autonoma valutazione che concerna tutti gli elementi utili alla ricostruzione della gravità indiziaria, il pubblico ministero impugnante ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni logiche, complete ed univoche del Tribunale, che aveva rimarcato come la motivazione del Giudice della cautela circa l'analisi critica degli elementi riassunti nella richiesta del pubblico ministero lasciasse "scoperta" la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione della fattispecie.

8. Lo stesso dicasi quanto all'impostazione del ricorrente circa le truffe aggravate di cui ai capi XX), YY) e ZZ), per le quali il pubblico ministero ricorrente si limita ad evidenziare l'eloquenza dell'esclusione della circostanza aggravante, nulla osservando in ordine ai restanti argomenti del Tribunale, che ha evidenziato la ripetitività delle motivazioni del Giudice della cautela e l'assenza di un ragionamento indiziario individualizzato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 01/06/2018.